



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 2021:

LEGGE 26 novembre 2021 n.191

MODIFICHE ALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1998 N.31 – LEGGE QUADRO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1

(Modifica dell'articolo 10 della Legge n.31/1998)

1. L'articolo 10 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 è così modificato:

“Art. 10

(Servizio di Prevenzione e Protezione)

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione costituito da una o più persone, per occuparsi delle attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'impresa, ovvero nell'unità produttiva, nonché nomina il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in possesso di attitudini e capacità adeguate alla situazione specifica, nonché dei requisiti professionali stabiliti in apposito decreto delegato.
2. I lavoratori di cui al comma 1 non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività in relazione al Servizio di Prevenzione e Protezione e devono disporre di tempo e di mezzi adeguati all'assolvimento dei propri compiti.
3. Il datore di lavoro può avvalersi, per integrare l'azione di prevenzione e protezione, di persone esterne all'azienda, trasferendo a queste le informazioni e i mezzi necessari per lo svolgimento del compito assegnato, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali stabiliti in apposito decreto delegato.
4. Il datore di lavoro comunica al Dipartimento di Prevenzione ISS, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il nominativo della persona designata quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; la comunicazione deve essere corredata dal curriculum attestante il possesso del titolo di studio, dei requisiti professionali e della formazione, previsti da decreto delegato.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 17 della Legge n.31/1998)

1. L'articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 è così modificato:

“Art. 17

(Contenuto della sorveglianza sanitaria e medico del lavoro)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico del lavoro nei casi previsti da appositi decreti delegati.

2. Con apposito decreto delegato sono stabiliti i requisiti necessari per la qualifica di medico del lavoro e l'istituzione di un apposito elenco pubblico. Il Dipartimento di Prevenzione ISS mantiene un elenco aggiornato dei medici abilitati a tale funzione.

3. Il medico del lavoro nei casi di cui al comma 1:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, apportando contributi e osservazioni alla documentazione di cui all'articolo 6, comma secondo;

- b) effettua gli accertamenti sanitari comprendenti:

- accertamenti da eseguirsi prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ed in seguito ad ogni cambio significativo della lavorazione svolta ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico del lavoro. Gli accertamenti possono essere altresì finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope stupefacenti nei casi e nei modi previsti da apposito decreto delegato;

- c) esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Qualora il medico del lavoro esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Con le stesse modalità comunica il giudizio al Dipartimento di Prevenzione ISS perché verifichi il rispetto del giudizio.

Avverso il giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, al Dipartimento di Prevenzione ISS che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

il medico del lavoro può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;

- d) istituisce e aggiorna sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;

- e) collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

- f) comunica al Dipartimento di Prevenzione ISS gli stati morbosi riconducibili all'attività lavorativa;

- g) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nel caso lo ritenga opportuno può chiedere al Dipartimento di Prevenzione ISS, motivando la domanda, di variare la periodicità massima della visita.

4. Fermo restando le incompatibilità previste dalla Legge Organica, il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico del lavoro qualora espliciti attività di vigilanza.”.

Art. 3
(Modifica dell'articolo 19 della Legge n.31/1998)

1. L'articolo 19 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 è così modificato:

"Art. 19
(Altre responsabilità)

1. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a:
 - a) informare il più presto possibile tutti i lavoratori che sono o possono essere esposti a un pericolo grave e immediato, circa il pericolo stesso e le disposizioni, prese o da prendere, in materia di prevenzione e di protezione;
 - b) disporre affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave e immediato e non evitabile, cessare la loro attività e mettersi al sicuro, lasciando il luogo di lavoro;
 - c) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persista un pericolo grave e immediato.
2. Un lavoratore:
 - a) che si allontana dal posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa;
 - b) in caso di pericolo grave e immediato per la sua sicurezza e/o di quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il proprio superiore e tenuto conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, prende misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo; la sua azione non comporta alcun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che egli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso grave negligenza.
3. Con decreto delegato sono stabiliti criteri esplicativi a riguardo dell'organizzazione delle emergenze e del Pronto Soccorso, finalizzati in particolare alle piccole e medie imprese.
4. Le norme riguardanti l'Organizzazione e formazione delle squadre di primo soccorso aziendale ed i Contenuti Minimi dei Corsi di Formazione per Addetti alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione delle Emergenze sono stabilite con apposito decreto delegato."

Art. 4
(Modifica dell'articolo 32 della Legge n.31/1998)

1. L'articolo 32 della Legge 18 febbraio 1998 n.31 è così modificato:

"Art. 32
(Altri fattori)

1. Il datore di lavoro provvede affinché negli ambienti di lavoro sia limitata o comunque ridotta entro limiti di accettabilità la presenza di altri fattori di rischio, oltre a quelli elencati negli articoli precedenti, con particolare riferimento a:
 - a) condizioni iperbariche o ipobariche;
 - b) adeguata illuminazione diurna, notturna e di emergenza negli ambienti di lavoro, nei percorsi di transito e nelle vie ed uscite di emergenza;
 - c) adeguata segnalazione ed informazione sull'uso delle macchine e degli impianti;
 - d) affidabilità dei dispositivi di sicurezza e dei mezzi di protezione;
 - e) efficacia o efficienza dei circuiti elettrici, idraulici e pneumatici tali da garantire l'affidabilità o la messa in sicurezza in caso di guasto;

- f) le norme dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi delle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali, tenuto conto dei principi contenuti nella Direttiva 90/270/CEE del 29 maggio 1990, sono stabilite con apposito decreto delegato.
2. I riferimenti tecnici relativi ai fattori di cui al comma precedente sono definiti con uno o più decreti delegati. Tali decreti potranno anche prevedere l'attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante prescrizioni per le materie per le quali non siano definibili parametri uniformi.”.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini